

Codice DB0707

D.D. 1 luglio 2013, n. 401

Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile denominato Palazzo Callori sito in Vignale Monferrato (AL) - Lotto 1 (Cod. CIG 0354958899 - CUP J86D10000010002): provvedimenti.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 839 del 27.7.2009 è stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL) e contestualmente è stata indetta procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81, 83 e 84 del Decreto Legislativo medesimo (cod. CIG 0354958899 - CUP J86D10000010002);

vista la Determinazione dirigenziale n. 684 del 13.7.2010 con la quale l'intervento in esame è stato definitivamente aggiudicato all'A.T.I. ABITAT S.p.A. (Capogruppo) – Impresa Costruzioni Mistrali S.r.l. – Firmitas S.r.l. – Viviani Impianti S.r.l. corrente in Vigevano (PV) – C.so Milano n. 9;

visto il contratto rep. n. 15551 del 14.09.2010 registrato a Torino presso l'Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 2 in data 17.09.2010 al n. 1330 Serie 3 stipulato con la suddetta A.T.I. Appaltatrice per l'importo di € 3.359.775,19, di cui € 53.387,87 peroneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

visto l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi del quale il tempo utile per portare a compimento l'opera risultava individuato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

vista la Determinazione dirigenziale n. 691 del 6.8.2012 con la quale l'Amministrazione regionale appaltante, nel prendere atto del recesso dell'Impresa ABITAT S.p.A., ora fallita (cfr. Sentenza Dichiarativa di Fallimento n. 59/2012 del 28.12.2012 del Tribunale di Vigevano), dall'A.T.I. ABITAT S.p.A. - Viviani Impianti S.r.l. - Mistrali S.r.l. – Firmitas S.r.l. Appaltatrice dei lavori di cui sopra, ha preso atto del conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile all'Impresa Viviani Impianti S.r.l. (P. IVA 02421290160 – cod. beneficiario 261935) designata quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice in essere con le restanti imprese mandanti Mistrali S.r.l. – Firmitas S.r.l.;

viste le Determinazioni dirigenziali nn. 1019 del 30.11.2011 e 1068 del 7.12.2012 e successivi atti di sottomissione con le quali sono state approvate perizie suppletive di variante in dipendenza delle quali l'importo contrattuale originario è stato conseguentemente rideterminato in € 4.870.439,35 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, oltre IVA;

considerato che, in dipendenza delle sospensioni sopravvenute in corso d'opera e delle successive riprese dei lavori nonché in virtù dei termini suppletivi fissati dalle perizie suppletive e di variante citate, la scadenza prevista per l'ultimazione dell'opera è stata differita al 21.06.2013;

atteso che con atto ricognitivo a mezzo scrittura privata autenticata Notaio Giovanni VACIRCA rep. n. 140937 del 26.03.2013 registrato a Bergamo 2 il 08.04.2013 al n. 4761/1T, pervenuto via PEC in data 07.06.2013, l'impresa mandante MISTRALI s.r.l. (che in data 11.09.2012 presentava

innanzi il Tribunale di Imperia domanda di ammissione al concordato preventivo) nel dichiarare di aver “cessato l’attività nel cantiere nel mese di luglio del 2012”, dando atto che “tutte le lavorazioni eseguite in cantiere sono state completamente contabilizzate dalla Stazione Appaltante con quanto liquidato nel SAL n° 5 al 31.07.2012”, formalizza il proprio recesso dal contratto di Riunione Temporanea di Imprese e conseguentemente dal contratto d’appalto rep. n. 15551 del 14.09.2010 stipulato con la Regione Piemonte e l’impresa VIVIANI IMPIANTI s.r.l., capogruppo mandataria dell’A.T.I. Appaltatrice dei lavori in esame, nel prenderne atto, dichiara di accettare il recesso dell’impresa MISTRALI s.r.l. senza alcuna riserva;

atteso che con nota del 7.06.2013, pervenuta a mezzo PEC in data 10.06.2013 l’Impresa Viviani Impianti S.r.l. mandataria dell’A.T.I. Appaltatrice dei lavori, ha avanzato richiesta di proroga di 90 giorni del termine di ultimazione delle opere, con rinuncia esplicita al riconoscimento di maggiori oneri di qualsivoglia natura per il protrarsi del cantiere;

vista la nota prot. n. 20283/DB0707 del 13.06.2013 con la quale è stata trasmessa la predetta richiesta di proroga, ai fini dell’acquisizione dei pareri di cui agli artt. 159 comma 10 e 219 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. al Direttore Lavori e al Collaudatore incaricati;

dato atto che in data 18.06.2013 il Direttore lavori ha proceduto, in contraddittorio con l’Appaltatore, alla sospensione parziale dei lavori relativamente alle opere di finitura del cortiletto su Via Bergamaschino ex art. 133 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010;

vista la relazione del 18.06.2013, pervenuta in medesima data, con la quale il Collaudatore nell’esprimere parere favorevole alla concessione della proroga evidenzia che il ritardo accumulato è dovuto a vari fattori, tra i quali, i lunghi tempi di attesa per l’approvazione della campionatura dei serramenti da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio -Ossola, che ha richiesto modifiche ed integrazioni a quanto proposto. Inoltre, solamente alla fine del mese di maggio, dopo le approvazioni del suddetto Ente di Tutela, è stato possibile l’inizio del montaggio dei ponteggi, l’inizio del montaggio dei contro –telai con il contestuale rifacimento dei voltini e l’inizio delle cuciture di facciata;

vista la nota del 17.06.2013, pervenuta in data 19.06.2013, con la quale il Direttore dei Lavori nella disamina della richiesta di proroga pervenuta, ha rappresentato che, al di là della motivazione adottata dall’appaltatore, al fine di poter meglio assicurare, nell’interesse della Stazione Appaltante, la continuità delle lavorazioni in atto, nonché per meglio garantire la tutela e la conservazione del bene, per la natura dell’immobile, considerati gli ineludibili tempi di interazione con la competente Soprintendenza, tenuto conto che la stessa Soprintendenza ha di recente rimandato decisioni in merito alla finitura di alcuni manufatti (come le porte interne), ha conseguentemente ritenuto che possa essere opportunamente concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori;

vista la relazione del 25.06.2013 a cura del Supporto Tecnico al Responsabile del Procedimento incaricato con la quale, tenuto conto che non tutte le campionature sono state ancora approvate dalla Soprintendenza competente e che, di fatto, ciò ha rallentato il consequenziale andamento del cantiere, con particolare riferimento all’avvio dei consolidamenti strutturali di facciata, ha rilevato che sono da ritenere accettabili, nell’interesse dell’Amministrazione, le suddette motivazioni favorevoli di concessione della proroga in argomento;

atteso che nella medesima relazione il Supporto Tecnico al Responsabile del Procedimento, al fine di evitare ulteriori rallentamenti nella conclusione dei lavori, ha rilevato altresì la necessità di porre in essere i seguenti provvedimenti organizzativi:

- immediata predisposizione di un cronoprogramma operativo delle lavorazioni ancora da svolgere, con indicazione dell'Impresa preposta ad ogni singola lavorazione correlato della relativa quantificazione economica;
- predisposizione di un piano delle campionature ancora da sottoporre all'approvazione dell'organo di tutela oltre ovviamente dalla Direzione Lavori;
- monitoraggio settimanale delle maestranze presenti in cantiere con invio immediato del relativo report al Responsabile del Procedimento;

rilevato pertanto che nelle suddette relazioni il Collaudatore ed il Direttore dei lavori esprimono propri pareri favorevoli alla concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi;

rilevato altresì che il Supporto Tecnico al Responsabile del Procedimento incaricato ha ritenuto condivisibili le osservazioni riportate nelle predette relazioni ed ha rilevato la necessità, al fine di evitare ulteriori rallentamenti nella conclusione dei lavori, di porre in essere i provvedimenti organizzativi sopra individuati;

ritenuto, per le motivazioni esposte e richiamate, di concedere, in accoglimento della richiesta dell'Impresa capogruppo Viviani Impianti S.r.l., una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l'ultimazione delle opere a condizione che da parte dell'A.T.I. Appaltatrice non possano essere accampate pretese o diritti di sorta in contrasto con le condizioni di contratto;

ritenuto altresì di dare comunicazione all'A.T.I. Appaltatrice delle seguenti disposizioni organizzative:

- predisposizione con le modalità di cui all'art. 19 del C.S.A., entro 5 giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento dirigenziale, del programma esecutivo dei lavori ancora da eseguire, coerente con il nuovo termine di ultimazione lavori, con indicazione dell'Impresa preposta ad ogni singola lavorazione e relativa quantificazione economica della stessa;
- predisposizione con le modalità di cui all'art. 57.C del C.S.A. di un piano delle campionature ancora da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza competente;
- monitoraggio settimanale delle maestranze presenti in cantiere con invio del relativo report al Responsabile del Procedimento per il tramite del Raggruppamento incaricato della Direzione Lavori;

dato atto infine che la concessione della proroga non può costituire motivo per accampare diritti e pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali od iscrizioni di riserve aventi ad oggetto questioni già poste a fondamento della proroga di cui trattasi;

visto l'art. 26 del D.M. LL PP n. 145/2000 (ora art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB100 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i;
visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 28.7.2008, n. 23 e s.m.i.

determina

- di dare atto che, per quanto esplicitato in premessa, l'impresa mandante Mistrali S.r.l. in virtù di atto ricognitivo a mezzo scrittura privata autenticata Notaio Giovanni VACIRCA rep. n. 140937 del 26.03.2013 registrato a Bergamo 2 l'8.04.2013 al n. 4761/1T, ha formalizzato il proprio recesso dal contratto di Riunione Temporanea di Imprese e conseguentemente dal contratto d'appalto stipulato con la Regione Piemonte rep. n. 15551 del 14.09.2010 e che l'impresa VIVIANI IMPIANTI s.r.l., capogruppo mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice dei lavori, nel prenderne atto, ha dichiarato col medesimo atto di accettare il recesso dell'Impresa Mistrali S.r.l. senza alcuna riserva;

- di concedere, per le motivazioni esposte e richiamate in premessa, all'A.T.I. Viviani Impianti S.r.l. – Firmitas S.r.l. con sede in Calusco d'Adda (BG), Appaltatrice dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL) – Lotto 1 – (Cod. CIG 0354958899 e CUP J86D10000010002) una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l'ultimazione delle opere;

- di prendere atto della rinuncia esplicita dell'A.T.I. Appaltatrice, formulata nella richiesta di proroga, al riconoscimento di maggiori oneri di qualsivoglia natura per il protrarsi del cantiere;

- di dare comunicazione alla suddetta A.T.I. Appaltatrice delle seguenti disposizioni organizzative:

- predisposizione con le modalità di cui all'art. 19 del C.S.A., entro 5 giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento dirigenziale, del programma esecutivo dei lavori ancora da eseguire, coerente con il nuovo termine di ultimazione lavori, con indicazione dell'Impresa preposta ad ogni singola lavorazione e relativa quantificazione economica della stessa;

- predisposizione con le modalità di cui all'art. 57.C del C.S.A. di un piano delle campionature ancora da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza competente;

- monitoraggio settimanale delle maestranze presenti in cantiere con invio del relativo report al Responsabile del Procedimento per il tramite del Raggruppamento incaricato della Direzione Lavori;

- di dare comunicazione altresì che la concessione della proroga non può costituire motivo per accampare diritti e pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali od iscrizioni di riserve aventi ad oggetto questioni già poste a fondamento della proroga di cui trattasi.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri